

Le vigilanza del Ministero del Lavoro.

Nella circolare vengono espone le novità più interessanti pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- Nuova denominazione per i carabinieri dell'Ispettorato;
- La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006;
- Il codice di comportamento per gli ispettori del lavoro, dell'Inps e dell'Inail;
- La diffida del personale ispettivo.

Nuova denominazione per i carabinieri dell'Ispettorato.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto Ministeriale del 2 marzo 2006, ha modificato la denominazione del «Comando Carabinieri ispettorato del lavoro» in «Comando Carabinieri per la tutela del lavoro».

La modifica della denominazione ha lo scopo di garantire uniformità di denominazione con gli altri Comandi Carabinieri funzionalmente dipendenti dai rispettivi Ministeri.

La Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006.

In vista dello scadenza della legislatura, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2006 al fine di definire le priorità politiche del Ministero.

I cardini dell'azione amministrativa sono i seguenti:

- 1) Sistema coordinato di interventi per il completamento della riforma del mercato del lavoro e l'innalzamento dei tassi di occupazione regolare e di qualità;
- 2) Interventi diretti a favorire l'emersione del lavoro sommerso;
- 3) Favorire il processo di diffusione della cultura della responsabilità sociale delle imprese e l'implementazione sul territorio di un sistema sperimentale di relazioni industriali innovativo;
- 4) Sviluppo delle politiche sociali in raccordo con le Regioni per garantire l'effettività dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale con particolare riferimento al "soggetto famiglia";
- 5) Interventi diretti alla attuazione del nuovo sistema previdenziale;
- 6) Miglioramento della qualità dei servizi, semplificazione amministrativa, digitalizzazione delle amministrazioni, contenimento e razionalizzazione della spesa;
- 7) Programmazione dell'attività territoriale (Direzioni Regionali del Lavoro e Direzioni Provinciali del Lavoro) attraverso un sistema di obiettivi e di monitoraggio della direttiva.

Il codice di comportamento per gli ispettori del lavoro, dell'Inps e dell'Inail.

Ministero del Lavoro, Inps e Inail hanno elaborato il codice di comportamento ad uso degli ispettori, al fine di uniformare i profili comportamentali per tutti gli operatori che effettuano attività di verifica in materia di lavoro e previdenza.

Il codice di comportamento fornisce interessanti informazioni sia per i datori di lavoro soggetti a verifica che per i professionisti abilitati che effettuano attività di consulenza e di assistenza.

Il codice si articola in quattro capi: parte generale, principi di comportamento nei confronti del datore di lavoro, procedure e modalità ispettive, profili deontologici.

Ad esempio, il codice prevede che:

- il personale ispettivo non può accedere presso i locali del soggetto da ispezionare se non esibisce la tessera di riconoscimento;
- le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento dell'attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell'accertamento;
- il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell'accertamento, da un professionista abilitato;
- in fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista;
- le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese dai prestatori di lavoro o da terzi;
- ove possibile, il personale ispettivo avvia un tentativo di conciliazione al fine di dirimere le controversie tra il datore di lavoro e i prestatori di lavoro;
- a conclusione della visita ispettiva il personale ispettivo redige il verbale di accertamento, utilizzando il modello unificato e, nei casi di accertamento di illeciti amministrativi, il relativo processo verbale di contestazione/notificazione;
- le conclusioni finali del verbale d'accertamento alle quali è pervenuto l'ispettore devono essere adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

Il Ministero del Lavoro precisa che le disposizioni contenute nel codice di comportamento integrano e specificano quelle contenute nel codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (D.P.C.M. 28/11/2000) ed operano esclusivamente come disposizioni interne, eventualmente rilevanti sul piano disciplinare, senza che l'eventuale inosservanza delle stesse possa dar luogo a conseguenza di diversa natura sul piano della legittimità dei provvedimenti adottati.

La diffida del personale ispettivo.

Al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 23 marzo 2006, pubblica un elenco, ancorché non esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

La circolare precisa che "il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie quale, in particolare, quella della sicurezza del lavoro, ove residuano competenze accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica".

DIFFIDA OBBLIGATORIA: ELENCO DEGLI ILLECITI SANABILI

LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a euro 25

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all'art. 20 c. 1, punto 1.

Diffida pari a euro 25

LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS

Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di matricola.

Diffida pari a euro 5

Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari; gli estremi dell'autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare).

Diffida pari a euro 51

LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a euro 25

Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all'art. 20 c. 1 punto 2).

Diffida pari a euro 25

Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga sezione presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il giorno precedente.

Diffida pari a euro 25

LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS

Art. 134 RD 3184/1923 Per essere sprovvisto del libro di paga.

Diffida pari a euro 5

Art. 41 DPR 797/1955 Per non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari (assegno per il nucleo familiare) corrisposti a **ciascun lavoratore**.

Diffida pari a euro 51

REGISTRO D'IMPRESA

Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per essere sprovvisto del registro d'impresa.

Diffida pari a euro 103

Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte annotazioni.

Diffida pari a euro 103

Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/1996 Per aver compilato in modo infedele il registro d'impresa.

Diffida pari a euro 258

REGISTRO DEGLI INFORTUNI

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del registro degli infortuni.

Diffida pari a euro 516

Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost. dall'art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

Diffida pari a euro 516

CARTELLA SANITARIA

Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

Diffida pari a euro 516

NOMINATIVO RSPP

Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Diffida pari a euro 516

RIUNIONE PERIODICA

Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

Diffida pari a euro 516

NOTIFICA PRELIMINARE

Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

Diffida pari a euro 516

PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS

Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC e del POS almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI

Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE

Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per non aver trasmesso il POS al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

Diffida pari a euro 516

COLLOCAMENTO ORDINARIO

Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96 Per aver omesso di inviare al Centro per l'Impiego competente, entro 5 giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Diffida pari a euro 100

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.

Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25 per ogni giorno di ritardo

Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per non aver provveduto a coprire la quota dell'obbligo di cui all'art. 3, trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l'obbligo di assunzione.

Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per ciascun lavoratore non occupato

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON VEDENTI

Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della presente legge.

Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto

Art. 5 L. 113/1985 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 5 della legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60 giorni).

Art. 10 c. 1 L. 113/1985

Diffida pari a euro 105,70

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE NON VEDENTI

Art. 5 L. 29/1994 Per l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti all'obbligo di un terapeuta della riabilitazione non vedente.

Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per ciascun posto non coperto

Art. 5 L. 29/1994 Per non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 4 della legge n. 29/1994.

Diffida pari a euro 105,70

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE

Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito dall'art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al lavoratore, all'atto dell'assunzione, prima dell'immissione al lavoro, una dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l'espressa indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei termini di preavviso e dell'orario di lavoro); nonché la dichiarazione concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee

Diffida pari a euro 250

OBBLIGO DI INFORMAZIONE

Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all'estero per periodo superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze) dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all'art. 1, co. 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all'estero, valuta di corresponsione della retribuzione, vantaggi in denaro o in natura connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.

Diffida pari a euro 51

Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto al lavoratore, entro un mese dall'adozione, qualsiasi modifica degli elementi di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

Diffida pari a euro 51

COMUNICAZIONE INAIL

Art. 14 D. Lgs. 38/00 Per non aver comunicato alla sede INAIL competente, contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei lavoratori.

Diffida pari a euro 12,75

LAVORO STRAORDINARIO

Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03 Per aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione collettiva.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di 50 giorni.

LAVORO FESTIVO

Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54 e art. 3 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive previste dalla legge.

Diffida pari a euro 154

Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54 e art. 2 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.

Diffida pari a euro 154

Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall'art. 1 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il lavoro festivo.

Diffida pari a euro 154

RICHIAMO ALLE ARMI

Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955 Per non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti dell'anzianità di servizio per il lavoratore

Diffida pari a euro 103

Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori

Art. 4 L. 370/1955 Per non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o l'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità

Diffida pari a euro 103

Diffida pari a euro 154 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori

INFORTUNIO SUL LAVORO

Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965 Per non avere denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato medico.

Diffida pari a euro 258

Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965 Per aver omesso di denunciare per telegrafo all'Inail, entro 24 ore dal sinistro, l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.

Diffida pari a euro 258

Art. 53, co. 4 DPR 1124/1965 Per non avere indicato nella denuncia di infortunio le generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

Diffida pari a euro 258

Art. 54 DPR 1124/1965 Per non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica sicurezza, dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del prestatore d'opera dipendente.

Diffida pari a euro 258

MALATTIA PROFESSIONALE

Art. 53, co. 5 DPR 1124/1965 Per aver omesso di trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale corredata da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258

Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia professionale.

Diffida pari a euro 258

PROSPETTO DI PAGA

Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per non aver consegnato, all'atto della corresponsione della retribuzione, ai dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni per il nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione nonché, distintamente, le singole trattenute.

Diffida pari a euro 25

Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto di paga.

Diffida pari a euro 25

Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Diffida pari a euro 25

Art. 3 L. 4/53 Per non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in cui gli è stata consegnata la retribuzione.

Diffida pari a euro 25

CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Art. 1 L. 741/59 Per non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento economico e normativo previste dagli accordi economici e dai contratti collettivi, anche intercategoriale, stipulati anteriormente al 3 ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia *erga omnes*.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori

Art. 509 c.p. Per non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli obblighi derivanti da un contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti) o dalle norme emanate dagli organi corporativi.

Diffida pari a euro 103

CESSAZIONE DEL RAPPORTO

Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per non aver comunicato al Centro per l'Impiego competente, entro 5 gg dalla cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.

Diffida pari a euro 100

CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI

Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro, nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a 2 euro

LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo effettivamente prestato.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori

Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari all'indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.

Diffida pari a euro 25

Diffida pari a euro 154 se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori

LAVORO A DOMICILIO

Art. 3 c. 1 L. 877/73 Per non essere iscritti nell'apposito registro dei committenti.

Diffida pari a 645,50 euro

Art. 3 c. 3 L. 877/73 Per non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale distribuisce o esegue lavoro a domicilio.

Diffida pari a 645,50 euro

Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.

Diffida pari a 258 euro

Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione).

Diffida pari a 258 euro

Art. 3 c. 6 L. 877/73 Per non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio Ispezione del Lavoro della Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, l'apposito registro dei lavoranti a domicilio.

Diffida pari a 258 euro

Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73 Per non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla commissione a livello regionale.

Diffida pari a 516 euro

Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73 Per non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull'ammontare della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l'uso di macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di anzianità.

Diffida pari a 516 euro

Art. 9 c. 1 L. 877/73 Per non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.

Diffida pari a 516 euro

Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto personale di controllo.

Diffida pari a 516 euro

Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i materiali eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di cui si compone e le singole trattenute.

Diffida pari a 516 euro

Art. 10 c. 2 L. 877/73 Per non aver firmato, all'atto della consegna del lavoro affidato e all'atto della riconsegna del lavoro eseguito, il libretto personale di controllo del lavorante a domicilio.

Diffida pari a 258 euro

LAVORATORI NELLO SPETTACOLO

Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato.

Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore

Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal verificarsi dell'evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.

Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore

Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

Diffida pari a 258 euro

Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e contributi versati).

Diffida pari a 258 euro

LAVORATORI MARITTIMI

Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le unità navali il registro dell'orario su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.

Diffida pari a 500 euro

Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) fatto vistare e vidimare all'Autorità marittima competente il registro dell'orario.

Diffida pari a 500 euro

Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005 Per non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro dell'orario ai lavoratori marittimi.

Diffida pari a 500 euro

LAVORO DEI MINORI

Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall'art. 9 D. Lgs. 345/99 Per non aver comunicato per iscritto al datore di lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio sull'idoneità o sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al lavoro.

Diffida pari a euro 516

GENITORI LAVORATORI

Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria l'indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art. 1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Diffida pari a euro 516

Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa, fino al terzo anno di vita del bambino, l'indennità di maternità complessiva tra i genitori di sei mesi.

Diffida pari a euro 516

PARITA' DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE

Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni.

Diffida pari a euro 103

LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art. 18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in forma scritta (entro 5 giorni dall'evento), allo sportello unico per l'immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali, trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero.

Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il Prefetto deleghi all'accertamento il personale ispettivo del Ministero del Lavoro

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere stipulato un contratto di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti dall'art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).

Diffida pari a euro 250

Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la durata prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, all'atto della stipula del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio presso l'azienda utilizzatrice.

Diffida pari a euro 250

OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E COMUNICAZIONI

Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, contestualmente all'inizio dei lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall'inizio, la natura, le lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le variazioni riguardanti l'individuazione del titolare e della sede dell'azienda.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per non aver denunciato all'Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la cessazione della lavorazione.

Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;

Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di 100 dipendenti;

Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.

Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede Inps entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta o infedele.

Diffida pari a euro 12

Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n. 389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993

Per non aver comunicato all'INAIL in occasione del pagamento dell'autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.

Diffida pari a euro 2,50

Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa delle retribuzioni corrisposte.

Diffida pari a euro 2

Art. 30 L. 843/78 Per non aver presentato all'INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai lavoratori dipendenti.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per l'omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d'iscrizione alla CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla CCIAA e all'Istituto previdenziale interessato (Inail, Inps, Enpals), entro 30 giorni dall'evento, la variazione, la sospensione o la cessazione dell'obbligo assicurativo.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 7 D.L. 693/80, conv. in L. 891/80 Per l'omessa indicazione, nelle denunce dei contributi dovuti all'INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a ritenuta alla fonte nonché all'imposta versata.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 14 DPR 1124/1965 Per non aver provveduto a denunciare all'INAIL le generalità della persona che rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente alla gestione dei lavori.

Diffida pari a euro 25

Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per non aver comunicato alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la cessazione dell'attività.

Diffida pari a euro 25

Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per l'omessa comunicazione e trasmissione all'INPS delle notizie e dei documenti relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.

Diffida pari a euro 51

Art. 10, co. 5 R.D.L. 636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.

Diffida pari a euro 129**OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Art. 1 D.L. 663/79 conv. in L. 33/80 Per l'omessa o ritardata erogazione dell'indennità di malattia e di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.

Diffida pari a euro 6,25

Art. 70 DPR 1124/1965 Per il rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull'indennità spettante per invalidità temporanea ovvero l'intera indennità al lavoratore che si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro, nonostante formale richiesta dell'INAIL.

Diffida pari a euro 25

Art. 73 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a euro 25

Art. 68 DPR 1124/1965 Per aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l'indennità spettante quale trattamento per il periodo di carenza.

Diffida pari a euro 25

Artt. 1, 33 e 37 D.P.R. 797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante l'assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.

Diffida pari a euro 103.